



FIBIS
FEDERAZIONE ITALIANA BILIARDO SPORTIVO

FEDERAZIONE ITALIANA BILIARDO SPORTIVO
COMMISSIONE GIUSTIZIA E DISCIPLINA

Procedimento nr.

04/2012 R.G. Procura Federale Fibus

01/2013 R.G. Commissione Giustizia e Disciplina Fibus

La Commissione Giustizia e Disciplina ha emesso la seguente

DELIBERAZIONE

nel procedimento disciplinare contro

- il tesserato Sig. CAMOZZATO LUCA, [REDACTED] a, tessera nr. FB33A913, tesserato Fibus in qualità di responsabile nazionale settore POOL (qualifica ricoperta all'epoca dei fatti),

- per rispondere della violazione ~~della violazione~~ dell'art. 1 del reg. Giustizia Fibus perché comunicava, con negligenza e grave colpa, alle tesserate Tesser Sonia e Ferretti Alessandra, false informazioni in ordine ai requisiti per partecipare ai campionati europei senior femminili di Brandeburgo 2012, affermando falsamente che ai fini della partecipazione ai predetti campionati era necessario aver compiuto l'età di anni 42 in luogo della diversa età di anni 40 ammessa dai regolamenti internazionali e che non era prevista la categoria senior femminile.

Fatti commessi nel mese di marzo 2012.

Premesso

Il procedimento disciplinare trae origine dall'esposto della tesserata TESSER Sonia del 11.09.2012. Quest'ultima lamentava il comportamento rilevante ai fini disciplinari del CAMOZZATO, il quale a fronte delle richieste dell'esponente e di altre atlete (nella categoria senior femminile settore pool) volte a conoscere i requisiti per la partecipazione

ai campionati europei senior femminili previsti per luglio agosto 2012 a Brandeburgo, rispondeva loro che non avrebbero potuto partecipare alla predetta competizione internazionale poiché il limite di età era stato spostato ad anni 42 e che comunque non era presente la sezione femminile senior.

Veniva, invece, accertato che il limite di età era stato fissato in anni 40 ed era regolarmente presente la categoria *Ladies*.

L'udienza del 10 maggio 2013 veniva rinviata al 28 giugno. All'udienza non era presente il sig. Camozzato.

Il P. F. illustrava le proprie conclusioni e chiedeva applicarsi la sanzione della sospensione da ogni attività federale per la durata di mesi 2.

Motivazione

La Commissione ritiene che dagli atti emerga la responsabilità disciplinare dell'incolpato per la violazione dell'art.1 del Regolamento di Giustizia Fibus.

L'istruttoria dibattimentale ha permesso di accertare il comportamento negligente del tesserato incolpato il quale ha fornito indicazioni non veritiere sui requisiti di svolgimento di una competizione internazionale.

Il Collegio ritiene che la condotta sia frutto di superficialità e non della volontà di danneggiare altri tesserati. Tuttavia, il mancato assolvimento dei doveri derivanti dalla qualifica rivestita all'epoca dei fatti (responsabile nazionale settore POOL) è, in ogni caso, un fatto grave, meritevole di essere sanzionato disciplinarmente.

Dunque, appare congrua ed adeguata la pena richiesta dal Procuratore Federale della sospensione da ogni attività federale per mesi 2.

PQM

la Commissione Giustizia e Disciplina

- ritenuta sussistente la responsabilità disciplinare per l'incolpazione di cui all'art. 1 Regolamento di Giustizia, condanna l'incolpato CAMOZZATO LUCA alla sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi 2.

Manda alla segreteria federale perché notifichi il presente provvedimento alle parti ed ai fini della pubblicazione a mezzo internet (sito FIBIS) della decisione.

Bologna, 5 giugno 2013

Il Presidente della Commissione Giustizia e Disciplina

Avv. Fausto Bruzese

I consiglieri

Avv. Roberto Filocamo

Avv. Elisa Fabri